

COMUNE DI CELENZA SUL TRIGNO

Prov. di CHIETI



C.F. 83000210696 C.so Umberto I° tel. 0873958131 fax 0873958702 P.IVA 00248510695
e-mail: tecnico@celenzasultrigno.com

Medaglia d'Argento al Merito Civile

UFFICIO TECNICO



SCHEMA DI CONCESSIONE PER IL SERVIZIO DI GESTIONE DEL PARCO AVVENTURA IN LOCALITÀ VALLONE VECCHIO CODICE IDENTIFICATIVO GARA: 5501336614

ART. 1 - OGGETTO DELLA CONCESSIONE

La presente concessione ha per oggetto l'affidamento della gestione dell'area con relative attrezzature adibite a parco acrobatico, sita in località Vallone Vecchio in favore della ditta Concessionaria.

In particolare il concessionario dovrà garantire:

- l'apertura e la chiusura delle aree negli orari concordati con l'Amministrazione comunale;
- le operazioni di controllo quotidiano previste dalla normativa;
- la manutenzione ordinaria lungo il perimetro sia interno che esterno delle aree e delle recinzioni;
- i collaudi e le assicurazioni necessarie per lo svolgimento delle attività ricreative;
- la vigilanza durante lo svolgimento di tutte le attività consentite con personale munito di adeguata qualifica;
- l'eventuale somministrazione di alimenti e bevande al pubblico previo conseguimento di regolare licenza;
- controllo dei Kit in dotazione individuale ;

ART. 2 - NATURA DELLA CONCESSIONE.

Il concessionario acquisisce interamente i ricavi di esercizio e gestione, e sostiene in propria titolarità tutti i costi di esercizio e gestione, nessuno escluso (sono tra l'altro inclusi, in via non esaustiva, le utenze, i costi di acquisto di qualsiasi materiale di controllo del funzionamento degli impianti, la gestione del verde, la gestione delle attrezzature poste all'interno dell'area recintata); il Concessionario dovrà provvedere prima dell'inizio dell'erogazione del servizio a volturare tutte le utenze ed i contratti necessari allo svolgimento del servizio stesso; restano in capo al Concessionario tutti gli obblighi e gli oneri di manutenzione ordinaria dei beni immobili di cui al bando, delle aree verdi di pertinenza e dei beni mobili e delle attrezzature come da bando, in ogni momento dell'affidamento e su ogni bene.

Il Comune richiede le seguenti attività da espletarsi in loco:

- Gestione delle attrezzature (percorsi acrobatici, casetta da adibire a reception, ecc.) posti all'interno dell'area recintata;
- Al Concessionario competeranno tutte le spese derivanti dall'utilizzo delle attrezzature (collaudi, controllo dei DPI, assicurazioni, attività fiscale conseguente);

Il concessionario si impegna inoltre a garantire al Comune:

1. La pulizia e ogni onere di manutenzione ordinaria e straordinaria all'interno dell'area oggetto del presente bando;

2. l'applicazione di agevolazioni per residenti e per gli alunni frequentanti le scuole di Celenza sul Trigno, con ingressi e abbonamenti annuali scontati del 20 %, rispetto alle tariffe ordinarie applicate;

3. L'attività di Parco Avventura dovrà essere coperta da polizza assicurativa per danni a cose di proprietà dell'amministrazione comunale, ai fruitori e a tutti coloro che si troveranno a transitare dall'area destinata a Parco Avventura;

4. L'attività di Parco Avventura dovrà essere realizzata senza recare in modo assoluto alcun danno al patrimonio boschivo posto all'interno dell'area oggetto del presente bando.

5. Il Concessionario è comunque tenuto ad adottare ogni misura preventiva atta a garantire la salvaguardia dei beni oggetto della presente concessione da qualunque manomissione da parte di terzi tali da alterarne la qualità e consistenza, anche economica, e la funzionalità pubblica che li caratterizzano.

6. È vietata la sub-concessione dell'area.

Il concedente si impegna a consentire al concessionario l'utilizzazione dell'area esclusivamente per le attività oggetto del presente bando e della concessione scritta.

Tale destinazione non potrà essere modificata per tutta la durata del contratto.

La consistenza e lo stato di fatto dell'area dovrà essere verificata in loco dal concessionario mediante sopralluogo.

Nella formulazione della proposta offerta, pertanto, il concorrente dovrà tenere conto di tutti gli elementi di fatto e di diritto relativi all'immobile oggetto della concessione nonché dei vincoli, delle prescrizioni e dei limiti per gli interventi consentiti dal concedente, che si considerano pienamente ed integralmente conosciuti.

Il concessionario, inoltre, si impegna a garantire al Comune:

1. La pulizia e ogni onere di manutenzione ordinaria e straordinaria all'interno dell'area oggetto del presente bando; negli oneri di cui sopra sono anche comprese eventuali migliorie o reimpianti che l'Amministrazione volesse attuare;

2. servizio di sorveglianza e controllo delle strutture onde evitare pericoli ai fruitori del parco;

3. manutenzione ordinaria e straordinaria del verde orizzontale (taglio erba, tosatura siepi, potatura cespugli, manutenzione vialetti ecc.) comprensiva delle parti vegetali;

4. manutenzione ordinaria e straordinaria del verde verticale (alberate) ubicate all'interno dell'area in concessione (controllo stabilità e patologie, potature, messa in sicurezza, abbattimenti, eventuali sostituzioni).

5. pulizia ordinaria dell'area (svuotamento cestini, raccolta cartacce, ecc.);

6. manutenzione del perimetro immediatamente esterno alla recinzione, compreso lo spazio che funge da area di parcheggio;

6. il Concessionario si assume inoltre tutti gli oneri relativi alle utenze;

ART. 3 - DESCRIZIONE DELLE ATTREZZATURE

I percorsi attualmente installati sono quelli descritti nella relazione tecnica e nelle Schede degli elementi di arredo allegati al progetto esecutivo redatto dall'Arch. Mario Vespasiano e approvato con determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico n°213 del 25/10/2012 e alla perizia di variante approvata con delibera di Giunta Comunale n°40 del 23/05/2013.

Inoltre all'interno dell'area è presente un fabbricato interamente ristrutturato, da adibire a reception, all'interno del quale sono presenti anche i servizi igienici.

ART. 4 - DURATA DELLA CONCESSIONE

La concessione avrà durata di anni 9 (nove) con decorrenza dalla stipula del contratto.

Al termine della concessione l'area del Parco Avventura dovrà essere restituita all'Amministrazione Comunale nello stesso stato di fatto in cui è stata consegnata. Ogni danneggiamento che sarà accertato sarà posto a carico del concessionario che a tal fine si

impegna a stipulare idonea polizza assicurativa. Eventuali beni non separabili, senza danno, dal terreno o dagli alberi rimarranno di proprietà comunale senza pretesa alcuna di corrispettivo da parte del concessionario.

Alla scadenza del termine finale, il contratto s'intenderà concluso ad ogni effetto senza obbligo di preventiva disdetta.

Qualora al termine dell'affidamento del servizio per qualsiasi motivo la nuova procedura di affidamento della gestione non sia ancora stata avviata, il concessionario su richiesta dell'Amministrazione, è tenuto a garantire la continuità del servizio, in ogni caso non oltre i sei mesi dall'estinzione del rapporto, alle stesse condizioni contrattuali.

ART. 5 i CANONE CONCESSIONARIO

Il canone minimo annuo a base d'asta, con offerte in aumento su tale importo, è di € 5.000,00 oltre l'IVA secondo le misure di legge previste per il settore.

Il primo canone annuo dovrà essere versato al Comune contestualmente alla stipula dell'atto di concessione. Per gli anni successivi il canone annuo dovrà essere versato in favore del Comune entro il 15/settembre di ogni anno.

Il canone stabilito in sede di gara sarà rivalutato annualmente in base agli indici ISTAT.

ART. 6 i ONERI A CARICO DEL COMUNE

L'Ente garantisce in favore del Concessionario un corso di formazione specifico per gestione parco avventura per n°8 addetti (corso completo da 32 ore, corso istruttore + corso soccorritore, come previsto dalle norme UNI EN 15567-1:2008 e UNI EN 15567-2:2008), previsto all'interno del quadro economico della perizia di variante del progetto di spettacolarizzazione e valorizzazione delle risorse ambientali mediante realizzazione di un parco avventura finalizzato alla fruizione e promozione del Vallone Caccavone approvato con delibera di Giunta Comunale n°40 del 23/05/2013;

L'Ente garantirà inoltre la pubblicità del Parco Avventura, come previsto all'interno del quadro economico della perizia di variante del progetto di spettacolarizzazione e valorizzazione delle risorse ambientali mediante realizzazione di un parco avventura finalizzato alla fruizione e promozione del Vallone Caccavone approvato con delibera di Giunta Comunale n°40 del 23/05/2013, mediante la realizzazione di un sito internet, cui spetterà al Concessionario il successivo aggiornamento.

ART. 7 i OBBLIGHI E ONERI A CARICO DEL CONCESSIONARIO

Sono a carico del Concessionario:

- A) le spese derivanti dalla registrazione della concessione;
- B) controllo giornalieri visivi dei due percorsi acrobatici e del fabbricato adibito a reception;
- C) controllo giornaliero visivo dei DPI consegnati in dotazione ;
- D) controllo annuo dei DPI da parte di Ditta autorizzata;
- E) controllo almeno trimestrale dei mezzi di primo soccorso (cassetta medicinali);
- F) formazione del personale addetto con abilitazione come previsto dalle norme UNI EN 15567-1:2008 e UNI EN 15567-2:2008 (la prima formazione viene eseguita a carico dell'Amministrazione per un max di 8 persone);
- G) l'adozione di tutte le misure indispensabili alla salvaguardia e alla salute e sicurezza dei lavoratori (D. Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.);
- H) collaudo dei percorsi acrobatici da eseguirsi ogni 12 mesi secondo le norme EN15567, eseguito da parte di un organismo ispettivo (di tipo A, B o C in conformità alla norma EN ISO/IEC 17020), tranne il primo eseguito a cura dell'Amministrazione;
- I) la responsabilità esclusiva per eventuali infortuni o danni per fatti dipendenti dall'inosservanza degli obblighi suddetti; la formazione in tema di sicurezza e salute;

- J) la fornitura di tutte le attrezzature per la pulizia (es. scope, spazzoloni, secchi, detergenti, sanificanti, disinfettanti, sacchi per rifiuti etc.), di salviette asciugamani e di carta igienica;
- K) gli adempimenti per eventuale personale di servizio, nei cui confronti l'Ente è sollevato da responsabilità di qualsiasi natura;
- L) il rispetto degli orari di apertura e chiusura dell'area concordati con l'Amministrazione comunale;
- M) la pulizia dell'area interna e quella immediatamente esterna compresa l'area di sosta esterna alla recinzione (falcio erba);
- N) manutenzione ordinaria del fabbricato adibito a reception, pulizia interna della medesima compresi i servizi igienici, della recinzione esterna ed delle attrezzature a disposizione dell'area;
- O) pulizia dei contenitori interni ed esterni con svuotamento periodico e conferimento nelle isole poste nelle vicinanze;
- P) la segnalazione scritta all'Amministrazione della necessità di manutenzioni straordinarie;
- Q) le attività accessorie e complementari, anche non specificatamente indicate nella presente concessione necessarie a garantire il servizio affidato il cui svolgimento dovrà essere garantito con professionalità e decoro;
- R) l'obbligo di consentire il libero accesso del personale del Comune incaricato del controllo;
- S) la vigilanza durante lo svolgimento di tutte le attività consentite dalla presente concessione;
- T) lo scarico della vasca imhoff a servizio della struttura adibita a reception mediante ditta specializzata;
- U) spese delle utenze elettriche e idriche;
- V) registro delle presenze giornaliero dei fruitori dei percorsi acrobatici;
- Z) piano di sicurezza per la gestione dell'area attrezzata;
- X) osservanza del manuale d'uso delle attrezzature;

ART. 8 - TRASMISSIONE DI INFORMAZIONI AL COMUNE

1. il Concessionario dovrà fornire tutti i dati, i documenti, le attestazioni, le certificazioni e quant'altro necessario al COMUNE per adempiere ad obblighi di legge o di regolamento, ed in ogni caso richiesti dallo stesso COMUNE.
2. il Concessionario si impegna a fornire al COMUNE entro il 31 dicembre di ogni anno un report dettagliato dell'attività svolta, con indicazione del numero degli utilizzatori degli impianti.

ART. 9 - VIGILANZA E CONTROLLO COMUNALE

1. Il COMUNE esercita la funzione di indirizzo e vigilanza, mediante la richiesta di documentazione specifica al Concessionario. Inoltre il COMUNE, tramite il Responsabile competente, può effettuare in qualunque momento visite ed ispezioni nelle aree e negli immobili in cui è svolto il servizio da parte del Concessionario, nonché chiedere relazioni su fatti specifici di gestione, anche finanziaria.
2. L'esercizio della vigilanza, secondo le modalità al punto precedente indicate, mira tra l'altro a: verificare il regolare funzionamento del servizio, in relazione al presente contratto, agli standard di qualità / quantità / efficienza; verificare lo scrupoloso rispetto delle norme relative al personale.
3. Durante le ispezioni presso il Centro in oggetto, ispezioni di cui non dovrà essere dato preavviso ferme restando le esigenze di operatività aziendale e di continuità del servizio, il Concessionario garantirà l'assistenza agli operatori comunali incaricati e la massima collaborazione.
4. Delle ispezioni verrà redatto, in duplice copia, un verbale da trasmettere agli organi del COMUNE e del Concessionario.

5. Qualora, a seguito dell'ispezione, il COMUNE rilevi gravi carenze nella gestione del servizio, provvederà a notificare al Concessionario la diffida, di cui al successivo art.15 del presente contratto.

ART. 10 - ORARIO DI APERTURA DELLE STRUTTURE. TARIFFE

Gli orari di apertura dell'area attrezzata dovranno essere concordati con l'Amministrazione comunale, comunque nel rispetto di quanto presentato in sede di offerta.

Nel periodo autunnale l'orario di apertura potrà essere ridotto ed in caso di gelo o condizioni atmosferiche avverse anche sospeso per ragioni di sicurezza.

La struttura dovrà comunque essere aperta almeno **dal 25 aprile al 31 ottobre** nelle giornate di sabato e domenica.

Le tariffe applicate dovranno essere comunicate all'Amministrazione Comunale annualmente.

ART.11 - GARANZIE RICHIESTE

L'offerta dei concorrenti dovrà essere corredata da pari cauzione provvisoria pari al 2% (due per cento) dell'importo complessivo dell'appalto da prestare a scelta dell'offerente sotto forma di fideiussione bancaria o assicurativa ai sensi dell'art. 75 del D.Lgs. n. 163/2006. La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, nonché l'operatività della garanzia medesima entro 15 giorni a semplice richiesta della stazione appaltante. La garanzia deve avere validità di almeno 180 giorni decorrenti dalla scadenza del termine di presentazione delle offerte, copre la mancata sottoscrizione del contratto per volontà dell'aggiudicatario e sarà svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto medesimo.

Ai non aggiudicatari sarà restituita dopo l'aggiudicazione definitiva. La cauzione dovrà essere accompagnata da una dichiarazione da parte di un istituto bancario ovvero di una compagnia di assicurazione, oppure di una società di intermediazione finanziaria, contenente l'impegno a rilasciare, in caso di aggiudicazione, a richiesta del concorrente, una fideiussione bancaria o una polizza assicurativa fidejussoria relativa alla cauzione definitiva in favore della stazione appaltante.

Ai sensi dell'art. 113 D.Lgs. n. 163/2006, il Concessionario, a copertura degli oneri per il mancato o inesatto adempimento, deve presentare la cauzione definitiva pari al 10% del valore contrattuale, rilasciata da società in possesso dei requisiti previsti dalla legge.

La cauzione sta a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto, del risarcimento di danni derivati dall'inadempimento delle obbligazioni stesse.

Il Comune si riserva la facoltà di accedere alla cauzione anche per il recupero delle penali previste nei precedenti articoli.

Qualora la cauzione definitiva sia prestata con fidejussione bancaria o assicurativa o rilasciata dagli intermediari finanziari (iscritti nell'elenco speciale di cui all'art. 107 del D.Lgs. n. 385/1993 che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, a ciò autorizzati dal Ministero del Tesoro, del bilancio e della programmazione economica) questa deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957 c. 2 del C.C. e la sua operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta del Comune.

Il concessionario inoltre, prima della sottoscrizione del contratto, dovrà provvedere a presentare idonea copertura assicurativa con le seguenti caratteristiche:

- polizza incendio: a copertura dell'area del parco in gestione comprensiva di piante di alto fusto, fabbricati ed attrezzature necessarie per lo svolgimento dell'attività con le seguenti estensioni di garanzia: clausola per c/ di chi spetta (cioè garanzia prestata per c/ dell'effettivo proprietario delle cose gestite) - atti di terrorismo ed atti vandalici - eventi atmosferici - colpa

grave dell'assicurato - dolo e colpa grave delle persone di cui l'assicurato deve rispondere il ricorso terzi con max pari ad almeno € 1.000.000,00

- polizza di Responsabilità civile terzi e dipendenti (R.C.T./O) relativa all'esercizio dell'attività di gestione del parco, delle relative attrezzature, di eventuali punti di ristoro, giochi per ragazzi e quant'altro rientri nella gestione medesima - max non inferiore ad € 2.000.000,00 unico con sottolimito per ogni dipendente infortunato di € 1.000.000,00. La garanzia deve prevedere le seguenti estensioni: danni a cose su cui si eseguono i lavori con esclusione dei danni alle cose direttamente oggetto dei lavori e dei danni necessari con limite di risarcimento non inferiore ad € 300.000,00 -danni da incendio derivanti da incendio di cose dell'assicurato con limite di risarcimento non inferiore ad € 500.000,00 - danni da inquinamento accidentale con limite di risarcimento non inferiore ad € 500.000,00.

ART. 12 - PERSONALE

La gestione dell'area attrezzata deve essere svolta con propri capitali e proprio personale osservando tutti gli obblighi in materia di retribuzione, contribuzione previdenziale e assicurativa, infortunistica ed ogni altro adempimento, prestazione ed obbligo inerente il rapporto di lavoro con il personale dipendente derivanti da leggi e contratti in vigore o che dovessero intervenire in vigore del contratto, sollevando il Comune da ogni responsabilità al riguardo.

Il personale addetto ai percorsi deve aver svolto e superato con esito positivo un corso di formazione specifico per gestione parco avventura, come previsto dalle norme UNI EN 15567-1:2008 e UNI EN 15567-2:2008.

ART. 13 - MANUTENZIONE ORDINARIA

La manutenzione ordinaria è a carico del Concessionario.

Per la definizione di manutenzione ordinaria si fa riferimento a quella indicata all'art.3 lettera a) del D.P.R. 380/2001.

ART. 14- MANUTENZIONE STRAORDINARIA

Gli oneri relativi alla manutenzione straordinaria, comprendenti la sostituzione dei DPI alla naturale scadenza prevista dalla casa produttrice e quelli di adeguamento delle attrezzature a sopravvenute norme di legge, purché non riconducibili a mancanze del Concessionario nella manutenzione ordinaria della struttura stessa, sono a carico del Comune.

Per la definizione di manutenzione straordinaria si fa riferimento a quella indicata all'art.3 lettera b) del D.P.R. 380/2001.

I lavori saranno programmati in relazione all'entità e all'urgenza e di norma saranno eseguiti nei periodi di bassa stagione.

Resta inteso che nessun indennizzo è dovuto dall'Amministrazione qualora per qualsiasi causa, l'area si rendesse inagibile per anomalie o disfunzioni che richiedano lavori di manutenzione straordinaria.

ART . 15 - RESPONSABILITÀ

Il Concessionario risponde di tutto quanto concerne l'attività di gestione oltre che del comportamento del proprio personale, dei danni alle persone o alle cose comunque provocati nell'esercizio dei servizi, restando a suo completo ed esclusivo carico qualsiasi risarcimento, senza diritto di rivalsa o di compenso da parte del Comune.

L'Amministrazione Comunale non si costituisce né può essere considerata, in nessun caso, depositaria delle provviste, dei mobili, degli oggetti, delle attrezzature e dei materiali di proprietà del Concessionario eventualmente detenuti nel fabbricato e nell'area oggetto del contratto, rimanendo custodia e conservazione a totale rischio e pericolo dello stesso.

Il Concessionario risponde direttamente e interamente di ogni danno che per fatto proprio, della sua famiglia e del suo personale diretto od incaricato, possa derivare all'Amministrazione comunale o a terzi.

ART . 16 - CONSEGNA E RICONSEGNA DELLE STRUTTURE

La consegna della struttura e dei beni mobili in essa contenuti sarà obbligatoriamente preceduta da apposito sopralluogo con un funzionario del Comune. L'inventario, la ricognizione e l'esatta consistenza dei beni e del loro stato saranno accertati con apposito verbale redatto in contraddittorio e sottoscritto dalle parti.

Alla scadenza della concessione si dovranno restituire locali e impianti, con i relativi arredi se presenti, nel medesimo stato in cui sono stati ricevuti e risultanti dal verbale di consegna, comprese le eventuali opere di miglioria e modifiche eventualmente apportate con il consenso dell'Amministrazione e fatto salvo il normale logorio d'uso.

Eventuali danni arrecati a impianti, locali e attrezzature, rimarranno a carico del Concessionario.

ART . 17 - CESSAZIONE ANTICIPATA DEL CONTRATTO DI GESTIONE

Oltre che per la scadenza del termine finale il contratto può cessare per decadenza e conseguente revoca della presente concessione.

Viene pronunciata la decadenza previa diffida a provvedere nel termine di quindici giorni, nei seguenti casi

- reiterata inosservanza degli orari di apertura e chiusura della struttura, risultante da formali contestazioni dell'Amministrazione Comunale;
- esercizio di attività diverse da quelle ammesse senza la preventiva autorizzazione del Comune;
- mancato reintegro della cauzione di cui all'art.11 nei casi di utilizzo della stessa da parte del Comune per interventi in seguito ad inottemperanza di onero ed obblighi a carico del Concessionario.
- per manifesta incapacità di garantire i servizi oggetto del presente disciplinare, rilevante indebitamento, rifiuto opposto all'Amministrazione per i controlli di cui all'art. 9;
- reiterate irregolarità riscontrate nella tenuta della documentazione relativa all'esercizio della struttura;
- la reiterata e ingiustificata mancata apertura dell'area attrezzata;
- la reiterata mancata rendicontazione, quando richiesta, relativa all'utilizzazione della struttura acrobatica;
- mancato collaudo annuale del percorso acrobatico e dei dispositivi di sicurezza;
- l'inosservanza degli obblighi tali da pregiudicare l'esercizio delle attività sia per situazioni di carattere igienico-sanitario, riscontrate per tre volte dall'ASL competente, sia sotto il profilo dello svolgimento dei servizi, senza che il Concessionario possa richiedere somme a titolo di indennizzo o mancato guadagno.
- cessione della concessione a terzi.

Nei casi di decadenza (e conseguente revoca) il Concessionario dovrà comunque corrispondere un importo pari al canone annuale in corso.

Nel caso in cui l'area attrezzata non sia riconsegnata, a seguito della decadenza (e conseguente revoca) della presente concessione, sarà applicata una penale giornaliera di € 100,00.

ART . 18 - PENALI

Le inadempienze alla presente concessione comporteranno l'applicazione di penali da un minimo di € 100,00 ad un massimo di € 500,00, determinate dal Responsabile del Servizio Tecnico a seconda della gravità delle stesse.

ART . 19 - TUTELA DEI DATI PERSONALI

I dati personali forniti, obbligatori per le finalità connesse allo svolgimento dei servizi in oggetto e per la successiva stipulazione del contratto saranno trattati dal Comune di Celenza sul Trigno conformemente alle disposizioni del D. lgs. n. 196/2003.

ART . 20 - GIURISDIZIONE

Trattandosi di concessione amministrativa vige la giurisdizione esclusiva del Giudice Amministrativo per tutte le controversie per tutte le controversie che attengono al rapporto concessorio. Sono invece di competenza del giudice Ordinario solo le questioni concernenti la determinazione di indennità, Canoni e altri corrispettivi. In tale ultimo caso il foro esclusivo competente è quello di Vasto o di altro Tribunale territorialmente competente.

ART . 21 - DIVIETO DI CESSIONE DELLA CONCESSIONE

La CONCESSIONE non potrà essere ceduta a terzi. La mancata osservanza della presente disposizione verrà invocata dall'Amministrazione quale causa di decadenza del contratto.